

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 DI  
TELE RENT S.R.L.**

DOCUMENTO APPROVATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO

**PREMESSE**

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità per la società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale dell'Ente da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: organi amministrativi, dipendenti, i e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

TeleRent ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231 e/o MOG") e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* al fine di prevenire la realizzazione dei reati espressamente previsti dal Decreto.

E' opportuno evidenziare come l'adozione del Modello 231 si sia imposto in relazione al provvedimento emesso in data 24.02.2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Maria Cristina Sala, in considerazione del contenuto dell'istanza avanzata in data 19.02.2025 dall'Avv. Raffaele Bonsignore del foro di Palermo, difensore di fiducia di Tele Rent S.r.l..Con la detta istanza si è chiesta, invero, la sostituzione della misura cautelare interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di un anno, disposta dal G.i.p..

Da qui la nomina di un commissario giudiziale, nella persona della Dott.ssa Francesca Di

Stefano. E ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. 231/01 - secondo cui "1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;"

Con il provvedimento in parola dunque il GIP "Visti gli artt. 6, 15 e 45, 79, d.lgs. 231/200" nell'indicare "i seguenti compiti cui il Commissario dovrà attenersi" ha specificatamente affidato mandato alla Dott.ssa Francesca Di Stefano di "Verificare l'effettiva adozione e relativa attuazione, da parte della società, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello per cui si procede"

### **Il Modello è destinato :**

- ai componenti degli Organi sociali;
- ai Dipendenti della Società - per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi dirigenti;
- a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto della Società, una o più delle attività identificate a rischio.

Il rispetto del Modello sarà garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti ed eventuali partners commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per la società di recedere dal contratto o di risolverlo e di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società.

Il presente documento si compone di una Sezione I a carattere generale, volta ad illustra-

re la funzione ed i principi del Modello, nonché i contenuti del Decreto e delle principali norme di riferimento.

TeleRent si riserva di modificare e/o integrare il presente Modello al fine di garantire che i contenuti dello stesso siano costantemente in linea con i cambiamenti che dovessero interessare l'organizzazione o l'attività della Società nonché la stessa normativa rilevante.

Le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del presente documento sono sottoposte ad approvazione dell'Amministratore Unico.

# SEZIONE I

## 1. DISCIPLINA NORMATIVA

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e le sue successive modificazioni e/o integrazioni: il "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la c.d. "*responsabilità amministrativa*" delle persone giuridiche per la commissione di illeciti penali da parte di soggetti che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il Decreto ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall'Italia, come le Convenzioni di Bruxelles del 26 Luglio 1995 e del 26 Maggio 1997 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia dell'Unione Europea che degli Stati Membri e la convenzione OCSE del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

La disciplina del Decreto prevede una nuova e autonoma forma di responsabilità a carico dell'ente, che, accertata nell'ambito e con le garanzie del processo penale, non sostituisce quella della persona fisica autore del reato, ma vi si aggiunge.

Per effetto di tale regime di responsabilità e della sua sostanziale autonomia, l'ente diviene il destinatario di una sanzione diretta a colpire il patrimonio sociale, nel caso in cui il dipendente (personale apicale, intermedio, ecc.) ponga in essere una determinata condotta criminosa nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica per cui opera. L'Ente, inoltre, è chiamato a rispondere del reato anche quando l'autore del medesimo non sia

stato identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione degli illeciti penali espressamente contemplati nel Decreto, gli Enti nel cui interesse il reato è stato commesso o che da tale commissione abbiano tratto vantaggio.

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto, saranno applicabili agli enti, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva. Tra queste ultime le più gravi sono la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni qualvolta l'ente commetta uno dei reati o degli illeciti amministrativi previsti dal decreto. Le sanzioni interdittive, invece, possono essere applicate soltanto in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente specificatamente previste dal decreto, qualora ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'ente abbia tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e l'illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un eventuale commissione di illeciti della stessa indole - possono essere applicate, su richiesta al pubblico ministero anche in via cautelare già nella fase di indagini.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del

prezzo o del profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato). Quando non è possibile seguire la confisca su beni costituenti direttamente il prezzo o il profitto del reato la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In via cautelare può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto di reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Qualora vengono applicate sanzioni interdittive, inoltre, può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

Infine, il verificarsi di specifiche condizioni, il giudice - in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente - ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

## 1.2 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL DECRETO

Quanto alla tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, il D. Lgs. 231/2001 nel suo testo originario si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (quali, tra l'altro, l'indebita percezione di erogazione e danno dello Stato, la malversazione a danno dello Stato, la truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, la frode informatica e danni dello Stato, la concussione e la corruzione, ecc).

Il testo originario è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno progressivamente ampliato il novero degli illeciti, la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa degli enti.

Infatti, oltre agli articoli **24** (originariamente rubricato "*indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frodi informatiche in danno dello Stato o di ente pubblico*" ed attualmente, invece "*indebita percezione di erogazioni, truffa e danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*) e **25** (originariamente rubricato "*concussione e corruzione in seguito modificato in "concussione, induzione indebita, dare promettere utilità e corruzione"* ed attualmente, invece, "*peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*"), già presenti nella prima formulazione del decreto e successivamente oggetto di modifica a seguito delle entrate in vigore della legge 6 novembre 2012, numero 190 (*recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (*recante "attuazione della decisione quadro, 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la cor-*

ruzione nel settore privato"), della legge 9 gennaio 2019 n. 3 ("misura per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") nonché del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (recante "attuazione della direttiva UE 2017/ 1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) sono stati successivamente aggiunti:

- l'articolo 24 bis, (introdotto dalla legge 18 marzo del 2008, n. 48, in sede di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica) con riferimento ai "delitti informatici" ed al "trattamento illecito dei dati";
- l'articolo 24 ter, (introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica") con riferimento ai "delitti di criminalità organizzata";
- l'articolo 25-bis, (introdotto dall'articolo 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99), che mira al reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";
- l'articolo 25-bis. I, (introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia") con riferimento ai "delitti contro l'industria ed il commercio";
- l'articolo 25-ter, (introdotto dall'articolo 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "disposizioni per la tutela del risparmio la disciplina dei mercati finanziari" così come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, recante "disposizioni in materia di delitti contro pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di Falso in bilancio", dal D. Lgs. 15 marzo

2017, n. 38 recante "attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta

contro la corruzione nel settore privato") e, da ultimo, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3

("misura per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia

di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") con

riferimento ai "reati societari" (pari, ad esempio, false comunicazioni sociali, aggio, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori);

- L'art. 25-quater, (inserito nel corpus originario del decreto dall'articolo tre della legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante la disciplina inerente la ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo), che si riferisce ai "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico";

- L'art. 25-quater. I, (introdotto dall'articolo otto della legge 9 gennaio 2006, n. Sette) che si riferisce alle "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili";

- L'art. 25-quinquies, (introdotto dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, successivamente integrato ad opera dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e dell'articolo 3 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e, da ultimo, dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199), che mira a reprimere alcuni "delitti contro la personalità individuale" (quali, ad esempio, riduzione mantenimento in schiavitù, servitù, prostituzione pornografica minorile, detenzione materiale pornografica, tratta di persone, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);

- L'art. 25-sexies, (introdotto con la legge 18 aprile 2005, n. 62, c.d. Legge comunitaria 2004 inserisce il recepimento della direttiva comunitaria 2003/6CE), con particolare riferimento ai reati di c.d. "market abuse";

- L'art. 25-septies, (introdotto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, così come modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.3), con riferimento alle ipotesi di "omicidio colposo o lesio-

*ni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro";*

- L'art. 25-octies, (introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della direttiva 2005/60/CE), e modificato dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, con riferimento ai reati di *"ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio"*;

- L'art. 25-octies.1, (introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a), D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184), e modificato dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, con riferimento ai *"delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"*;

- L'art. 25-novies, (introdotto per la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante *"disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia"*) che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai reati contemplati dalla legge 633/41 in materia di *"protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*.

- L'art. 25-decies, (introdotto dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 116 a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata all'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4 e successivamente modificato dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) con riferimento al *"reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendace l'autorità giudiziaria"*;

- L'art. 25-undecies, (introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, in recepimento delle direttive 2008/52/CE in materia di tutela dell'ambiente, come modificato dalla legge 22 maggio 2015 n. 68 recante *"disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"* e dal D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21) con riferimento ai *"reati ambientali"*;

- L'art. 25 duodecies, (introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della

	Direttiva che ha introdotto le norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano i cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, così come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161) con riguardo al reato di "impiego di cittadini di paesi terzi in cui soggiorno è irregolare" e ad altri reati in tema di migrazione clandestina;	
	- L'art. 25 terdecies, (introdotto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, recante "disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea-legge europea 2017"), con riguardo ai reati di "razzismo e xenofobia";	
	- L'art. 25 quaterdecies, (introdotto dalla legge 16 maggio 2019, n. 39 ratifica e mette in esecuzione la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 ), relativo ai reati di "frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati";	
	- L'art. 25 quinquiesdecies, (introdotto dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 la quale ha convertito in legge il decreto legge 26 ottobre n. 124 recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"), con riferimento ai reati tributari;	
	- L'art. 25 sexdecies, (introdotto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "attuazione della direttiva europea 2017/ 1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", riguardo ai "reati di contrabbando";	
	- L'art. 25-septiesdecies, (introdotto dalla legge 09 Marzo 2022, n. 22, la quale ha aggiunto le "disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"), attinente ai "delitti contro il patrimonio culturale";	

- L'art. 25-duodevicies, (introdotto dalla legge 09 Marzo 2022, n. 22) concernente la fattispecie di *"riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"*.

\*\*\*

L'ambito di applicazione del D. Lgs n. 231/ 2001 è stato ulteriormente esteso anche con la legge di "ratifica ed esecuzione della Convenzione dei protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" (legge n.146 del 16 marzo 2006), con particolare reato ai c.d. Reati di *"criminalità organizzata transnazionale"* (quali, ad esempio, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, traffico e migranti, ecc.).

Vi è poi una particolare ipotesi in caso di responsabilità amministrativa dipendente (non già dal reato, ma) da illecito amministrativo prevista al di fuori del D. Lgs n. 231/ 2001. Si tratta il caso disciplinato dagli articoli 187-quinquies ss del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*"testo unico dell'esposizione in materia intermediazione finanziaria"*), che prevedono sanzioni pecuniarie amministrative (oltre alla confisca -anche per equivalente- del prodotto e del profitto dell'illecito ben utilizzati per commetterlo) a carico dell'ente nel cui interesse a vantaggio del quale siano stati commessi gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dai precedenti articoli 187 bis e 187 ter del medesimo testo unico.

## 2. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE ED IL MODELLO QUALE

### ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

Tuttavia se è commesso uno dei reati c.d. "presupposto", ovvero, quel numero clausus di reati, meglio specificati nell'allegato A del Modello, ~~per i quali~~ l'Ente può essere comunque chiamato a risponderne.

L'Ente è responsabile soltanto se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'Ente e che si distinguono in criteri oggettivi e criteri soggettivi.

### 2.1 CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DEL REATO ALL'ENTE

La prima condizione oggettiva è che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato.

L'art. 5 del Decreto, indica quali autori del reato:

- a) Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "**apicali**"; art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto);
- b) Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena menzionati (i c.d. soggetti **sottoposti** all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto).

\*\*

	La seconda condizione oggettiva è che la condotta illecita sia stata realizzata dai suddetti	
	suindicati nell'interesse ed o a vantaggio della società (art. 5 co. 1 del D. Lgs n° 231/2001)	
	ove:	
	a) <i>"l'interesse"</i> sussiste tutte le volte in cui l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto.	
	b) il <i>"vantaggio"</i> si configura tutte le volte in cui l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica.	
	Per espressa volontà del Legislatore, poi, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o i soggetti in posizione subordinata abbiano agito <i>"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"</i> (art. 5 co. 2 del D.Lgs. 231/2001)	
	Il criterio dell'interesse o vantaggio, coerente con la direzione della volontà propria dei delitti dolosi, è di per sé incompatibile con la struttura dei reati presupposto previsti dall'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001 (omicidio e/o lesioni colpose).	
	In tali ultima fattispecie, la componente colposa (che implica la mancanza della volontà) esclude che si possa configurare il reato presupposto nell'interesse dell'ente. In assenza di una disciplina normativa precipua, la tesi interpretativa maggiormente accreditata dalla giurisprudenza ritiene plausibile come criterio di ascrizione dei reati colposi di che trattasi la circostanza che l'inosservanza della normativa antinfortunistica costituisca un oggettivo vantaggio per l'ente (almeno sotto il profilo dei minori costi derivanti dalla citata inosservanza). Sicché il titolo di descrizione in questi casi è limitato all'oggettiva circostanza che la condotta in violazione di legge rechi un vantaggio all'ente.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D. Lgs 231/2001 l'Ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel <i>"caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati"</i>	

della specie di quello verificatosi”.

## 2.2. CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DEL REATO ALL'ENTE

I criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, invece, stabiliscono le condizioni in relazione alle quali il reato è rimproverabile e, pertanto, ascrivibile all'ente.

L'ente, invero, affinché un reato non possa essere adesso imputato sotto il profilo soggettivo deve dimostrare di avere fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività non possa essere commesso uno dei reati presupposto tra quelli elencati nel decreto. E-ciò sotto i profili ed i requisiti di seguito indicati:

### I) REQUISITI CUI DEVE RISPONDERE IL MODELLO

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, quindi, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) Individuare le attività riscontrate;
- b) Identificare i c.d. "Rischi potenziali", ovvero individuare nel contesto aziendale le aree o i settori di attività nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi illeciti previsti dal decreto ("area di attività a rischio reato");
- c) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione, l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione agli illeciti da prevenire, con l'intento di contrastare efficacemente -cioè ridurre tutto livello accettabile -i rischi identificati;
- d) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonea ad impedire la commissione tali illeciti;
- e) Prevedere dei modelli di flussi di informazione da indirizzare all'organismo deputato al



ordine al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

d) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ovvero a proprio ed esclusivo interesse (o vantaggio).

## II) REATO-PRESUPPOSTO COMMESSO DA SOGGETTI SOTTOPOSTI

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori. Tuttavia la mera adozione del modello da parte dell'organo dirigente - che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, ovvero l'Amministratore unico - non costituisce misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo.

## 2.3 I REATI

In osservanza al "*principio di legalità*" di cui all'art. 2 del c.p. si enuncia il *numerus clausus* di reati c.d. presupposto per i quali l'Ente può essere chiamato a rispondere. Le fattispecie di reato dalle quali può scaturire la responsabilità dell'Ente, tassativamente elencate dal decreto, verranno pienamente esplicitate nell'Allegato A denominato "*I reati presupposti*".

## 2.4. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente, pur avendo sede nel territorio dello Stato italiano, risponde anche in relazione ai reati commessi all'estero purché lo Stato del luogo dove stato è stato commesso il reato non decida di procedere nei loro confronti (art. 4 del D. Lgs 231/2001).

## 2.5. LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI GESTIONE,

### ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello, limitandosi ad enunciare principi di carattere generale. Si precisa che la mera adozione del Modello non è considerata, comunque, condizione sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente.

Tuttavia, le caratteristiche essenziali indicate dal decreto per la costruzione di un modello di organizzazione e gestione si riferiscono ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi ("*risk management*").

Inoltre, finché siano efficacemente attuati, i modelli di organizzazione e gestione, relativamente alla fattispecie di reato/illecito amministrativo considerato dal decreto, richiedono verifiche periodiche e successive modifiche - laddove necessario - in relazione alla violazione effettivamente verificatesi e agli eventuali mutamenti nell'organizzazione aziendale e dell'attività d'impresa.

Il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società (art. 7 D. Lgs. 231/2001).

In altri termini il modello deve prevedere misure idonee, in relazione alla natura ed alla

dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a far emergere ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D. Lgs 231/2001 il modello opera quale causa di non punibilità solo nell'ipotesi in cui:

- a) è efficace, vale a dire ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- b) è effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure della Società e nel suo sistema di controllo interno.

\*\*\*

Per quanto concerne l'efficacia del modello, l'art. 6 co. 2 del Decreto prevede che esso debba avere il seguente contenuto minimo:

- a) Individuazione delle attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) Previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) Previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- d) L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- e) La previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- f) Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (di seguito denominato "sistema disciplinare").

## 2.6 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Possono essere comminate a carico della società per gli illeciti amministrativi dipendenti

da reato le sanzioni di seguito indicate:

a) la sanzione pecuniaria: fino a un massimo di circa un milione e mezzo di Euro (e sequestro conservativo in sede cautelare);

b) le sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

\*\*\*

**Le sanzioni pecuniarie** sono applicabili in qualunque caso di responsabilità amministrativa dell'Ente dipendente da reato e si attuano in base ad un sistema di quote di importo minimo pari ad Euro 258,00 e massimo pari ad Euro 1.549,00 (art. 10 del D. Lgs. n° 231/2001).

Nella commisurazione della pena pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto: *i)* della gravità del fatto; *ii)* del grado della responsabilità dell'ente; *iii)* dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; *iv)* delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

**Le sanzioni interdittive**, invece, si aggiungono alle sanzioni pecuniarie e si applicano solo in relazione ai reati ed esclusivamente qualora ricorra almeno una delle seguenti

condizioni:

a) L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stato determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) In caso di reiterazione degli illeciti (art. 10 del D. Lgs n° 231/2001).

**La confisca** consiste nell'acquisizione da parte dello Stato, del prodotto, del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.

**La pubblicazione della sentenza** di condanna può essere disposta nell'ipotesi in cui in danno all'ente venga applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione può essere disposta per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente alla sede principale (art. 18 del D. Lgs n° 231/2001).

Qualora i reati sanzionati sulla base del Decreto vengano commessi nella forma del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte nella misura che va da un terzo alla metà. È esclusa, inoltre, l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs n° 231/2001).

## 2.7. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Nella redazione del modello adottato si è tenuto conto della normativa vigente in materia, delle Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione, controllo ex D. Lgs. n° 231/2001 (di seguito denominate genericamente "Linee Guida" di cui al paragrafo seguente) elaborate da Confindustria nel corpus delle procedure aziendali,

nonché delle pronunce giurisprudenziali che sono state emanate in questi anni.

Nel delineare i criteri per la creazione in un modello che possa far fronte alle esigenze

dell'Ente hanno anche evidenziato la necessità di:

a) Effettuare un'analisi delle possibili modalità attuative dei reati;

b) Effettuare una rappresentazione esaustiva di come i reati possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera ed ha operato la società;

c) Prendere in considerazione la storia dell'Ente (vicende passate anche di natura giudiziaria);

d) Prevedere la segregazione delle procedure a rischio;

e) Attribuire poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;

f) Prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;

g) Adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie, che impediscano, cioè, che vengano creati fondi neri attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, attraverso spostamenti di denaro non giustificati, attraverso pagamenti di consulenze mai effettuate o di valore nettamente inferiore a quello dichiarato;

h) La giurisprudenza si è concentrata, inoltre, anche nei confronti della figura dell'OdV. Si deve trattare, infatti, di un organo in grado di svolgere la sua funzione in maniera autonoma ed indipendente.

## **2.8 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E**

### **LA CIRCOLARE N. 83607/2012 DELLA GUARDIA DI FINANZA**

L'art. 6 co. 3. del D. Lgs. 231/2001 dispone che *"I modelli di organizzazione e di gestione*

*possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati."*

In relazione a ciò, il Ministero della Giustizia ha approvato nell'anno 2004 le "Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione e di gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" elaborate ed aggiornate con l'approvazione del Ministero competente da Confindustria. Le mentovate linee guida hanno progressivamente modificato la disciplina della responsabilità degli Enti.

Nella predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società si è avuto riguardo alle disposizioni suggerite dalle citate Linee Guida e alle recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo sono:

1. l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare la provenienza (in quale area/settore di attività) e le modalità con le quali possono verificarsi le ipotesi criminose previste dal d. lgs. 231/2001;
2. la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo sui rischi di reato sono così individuate: (i) adozione di un codice etico riepilogativo dei reati considerati; (ii) adozione di un sistema organizzativo in cui è presente una precipua procedimentalizzazione dei processi nonché ove sia agevolmente individuabile l'attribuzione di responsabilità; (iii) adozione di procedure manuali e informatiche; (iv) adozione di un sistema di poteri

autorizzativi e di firma; (v) adozione di un sistema di controllo di gestione; (vi) adozione di un piano di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

i) ogni procedimento deve essere verificabile, documentato, coerente e congruo;

ii) nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

(iii) tracciare anche il sistema di controllo;

3. **la costituzione dell'Organismo di Vigilanza**, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché di curarne l'aggiornamento;

4. **la previsione di un autonomo sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori** per le violazioni delle norme del codice etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il 19 marzo 2012 il Comando Generale della Guardia Di Finanza, III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, ha approvato, la circolare n. 83607/2012 dal titolo "*Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali*".

La circolare prevede che l'**attività investigativa** della **Guardia di Finanza** deve essere rivolta a:

i) individuare la sussistenza di un concreto vantaggio o interesse per l'ente;

ii) individuare degli autori delle condotte illecite e consentire l'acquisizione di ogni utile elemento di prova e di supporto in ordine all'elemento psicologico che ha caratterizzato la condotta del responsabile, attraverso l'esame della documentazione contabile ed extracontabile acquisita alle indagini;

iii) verificare l'idoneità dei modelli di gestione eventualmente adottati per escludere la propria responsabilità, basandosi su un esame delle strutture decisionali adottate dall'ente in relazione alle proprie articolazioni ed alle proprie attività economiche e verifi-

cando l'effettiva ed efficace assunzione di tali strumenti dal momento che ciò prelude al beneficio dell'esenzione da responsabilità, ovvero alla limitazione delle sanzioni erogabili quand'anche si sia concretamente realizzato un reato-presupposto.

La **polizia giudiziaria**, al fine di configurare un'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente deve:

- a) verificare la natura giuridica dell'ente finalizzata a conoscere se quest'ultimo rientri tra i «soggetti» destinatari delle previsioni del D.Lgs n. 231/01;
- b) accertare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente ricollegabile al reato presupposto, anche al fine di escludere che l'autore del reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio;
- c) individuare il rapporto di organicità tra l'ente e l'autore del reato, il quale, dovrà appartenere alla categoria degli «apicali» ovvero dei «sottoposti».

\*\*\*

Si precisa che eventuali divergenze del Modello rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida di Confindustria, se presenti, non inficiano la correttezza di fondo e la validità del Modello stesso. Le direttive emanate dall'associazione di categoria, infatti, hanno per definizione carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta dell'ente.

## SEZIONE II

### IL MODELLO 231 DI TELERENT

#### 2.1. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ

Telerent è una società esercente l'attività radiotelevisiva ed operante prevalentemente nel settore radiofonico che persegue quali fini (i) la radiotelediffusione di programmi prodotti in proprio o acquistati o avuti in concessione da terzi, compresi quelli pubblicitari, divulgativi e d'informazione, con la possibilità dell'emissione di notiziari giornalistici redatti per conto proprio e/o di terzi; (ii) la gestione in proprio o tramite terzi della attività pubblicitaria conseguente alla radiotelediffusione di cui al superiore punto o a qualunque altra attività della Società; (iii) l'organizzazione, la diffusione, la commercializzazione di prodotti, compresi quelli pubblicitari, divulgativi e d'informazione, attraverso sistemi telematici, informatici e qualunque altro mezzo divulgativo.

In relazione all'attività svolta la predisposizione e successiva attuazione del Modello sono state svolte in conformità ai requisiti previsti dal Decreto ed in armonia con i principi già radicati nella cultura di *governance*.

In effetti, in coerenza con la sua natura ed all'ambito in cui si colloca la società, questa è tenuta, nel perseguimento delle sue finalità al rispetto di una serie di norme comportamentali, derivanti da generali principi deontologici, nonché da specifiche disposizioni giuridiche anche in tema di efficacia e trasparenza nei rapporti con le pubbliche amministrazioni in tema di agevolazioni concesse.

In conformità alla legge ed in attuazione del Modello si provvederà ad istituire l'organismo preposto all'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento (l'"**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**").

La società, inoltre, provvederà costantemente ad effettuare le opportune integrazioni, volte ad aggiornare i contenuti del modello in considerazione dei vari interventi legislativi di modifica alle disposizioni del Decreto, introduttivi di nuove categorie di reati-presupposto nell'ambito di applicazione della normativa in questione.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente. È, pertanto, rimessa all'Amministratore unico la responsabilità di approvare e recepire il presente Modello, i cui nuovi principi e regole operative integrano il più generale modello organizzativo attualmente in vigore nella Società.

## 1.2. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO

Il processo che ha portato alla costruzione del Modello è stato suddiviso in differenti macro fasi. La metodologia adottata è stata elaborata al fine di garantire la qualità dei risultati, nonché l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni operative adottate. A tal fine la società, anche in relazione alle vicissitudini giudiziali in cui è incorsa ed alla conseguente nomina di un commissario giudiziale, tra gli altri, con il precipuo scopo di *"Verificare l'effettiva adozione e relativa attuazione, da parte della società, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello per cui si procede"*, ha provveduto ad incaricare un consulente esterno per la redazione del MOG che ha provveduto, anche a mezzo di audizioni con il personale dipendente, alla raccolta ed analisi della documentazione rilevante.

Di seguito si elencano le macro fasi in cui è stata distinta l'attività della società:

- Con il **risk assessment** sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai sensi del Decreto ed, in relazione ad esse, è stato definito l'elenco delle

possibili aree "a rischio reato", intese come ambiti organizzativi o processi nei quali

potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

- Nell'ambito di ciascuna delle suddette aree, sono poi state rilevate le attività "sensibili", ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché le Funzioni coinvolte.

- Per ognuna delle attività "sensibili" si è quindi provveduto ad individuare quelle che, in astratto, possono essere considerate le principali potenziali modalità di commissione dei reati presi in considerazione. L'esito di tali attività è stato rappresentato in un documento denominato "Mappa delle aree a rischio".

- In base alle proprie funzioni e responsabilità si è provveduto alla identificazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo per conto della società coinvolti nelle aree sensibili riconducibili all'organizzazione, i procedimenti e le attività.

- Prendendo a riferimento la "Mappa delle aree a rischio", si è provveduto alla rilevazione ed all'analisi dei controlli esistenti rilevanti al fine di prevenire o, comunque, ridurre il rischio di commissione dei reati.

- Sulla base di tali attività, si è provveduto all'individuazione di eventuali ambiti di miglioramento dei controlli (c.d. "gap analysis") e alla conseguente definizione del piano di rafforzamento del sistema di controllo interno rilevante ai fini del Decreto.

- Coerentemente con l'esito dell'analisi effettuata si è, quindi, provveduto alla definizione o revisione del Documento Illustrativo del Modello, sia della Parte Generale che delle Parti Speciali, nonché alla predisposizione delle procedure ai fini del Decreto.

### 1.3 FINALITÀ DEL MODELLO

La principale finalità del Modello è quella di definire un sistema strutturato ed organico di


presidi organizzativi e procedurali volti alla prevenzione e controllo del rischio di commissione dei reati presupposto.

In tale contesto, il Modello si propone anche di:

- integrare e rafforzare il sistema di *governance*;
- informare e formare i Destinatari del Modello, così come individuati, sull'esistenza di detto sistema e sulla necessità che l'operatività aziendale sia costantemente conforme ad esso;
- sensibilizzare e rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della società consapevoli del fatto che la commissione di un reato presupposto nel suo interesse dà luogo non soltanto all'applicazione di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti dello stesso, esponendolo a pregiudizi finanziari e reputazionali;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della società che la violazione di quanto statuito nel Modello comporterà, prima e indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

#### 1.4. IL FRAMEWORK DI PREVENZIONE EX D.LGS. 231/01

Il presente Documento Illustrativo del Modello si inserisce nel più ampio sistema di prevenzione ex D.Lgs. 231/01 definito dalla società e ne sintetizza i principali elementi costitutivi. Si riporta di seguito una rappresentazione grafica delle componenti di tale sistema di prevenzione



Il vertice della piramide al punto 1) definisce le regole fondamentali di condotta alle quali devono conformarsi tutti i comportamenti degli amministratori, dei dipendenti e delle terze parti.

La rappresentazione grafica al punto 2) delinea gli elementi e le componenti del Modello, ivi compreso il ruolo dell'Organismo di Vigilanza deputato a sovrintendere al funzionamento e all'osservanza dello stesso, nonché a curarne l'aggiornamento.

Le parti speciali di cui al punto 3) definiscono, invece, per alcune famiglie di reato, i principi generali di condotta da applicare in tutte le aree "a rischio reato", nonché, per ognuna di queste, i "principi di controllo preventivo" da rispettare.

Infine, il punto 4), alla base della piramide, rappresenta l'insieme delle regole da seguire nello svolgimento delle attività "a rischio reato" e declinano operativamente "principi di controllo preventivo" descritti nelle Parti Speciali. Le principali procedure operative rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sono richiamate nelle Parti Speciali.

## 2.STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una serie di "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto e considerate a rischio.

La Parte Generale del Modello individua gli elementi essenziali della struttura organizzativa della società, nonché definisce i principi di carattere generale, validi nell'ambito dell'attività resa in favore dei consorziati e non soltanto con riferimento alle attività definite a rischio.

## 2.1. STRUTTURA DELLA PARTE GENERALE

Il presente ed i successivi capitoli della Parte Generale contengono, nell'ordine:

- a) una sintetica descrizione della struttura organizzativa e delle attività svolte dalla società, nonché del sistema dei controlli applicabili;
- b) i principi ispiratori delle regole, delle misure organizzative e delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati-presupposto (c.d. protocolli);
- c) le regole riguardanti la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- d) le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello e disciplinate nel dettaglio all'interno dell'allegato "*Sistema Disciplinare*";
- e) le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello.

## 2.2. STRUTTURA DELLE PARTI SPECIALI

Le Parti Speciali del Modello contengono una descrizione relativa:

- a) alle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti, individuati in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta dalla società;
- b) alle attività a rischio-reato, agli esempi di modalità di condotta illecita configurabili ed ai processi aziendali impattati dai rischi individuati;
- c) ai referenti interni per i processi/attività sensibili ritenuti a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- d) ai principi comportamentali a cui devono conformarsi i destinatari del Modello;
- e) ai presidi di controllo di cui il Centro si è dotato per prevenire i rischi individuati e al ruolo dell'OdV con riferimento all'attività di monitoraggio sulla efficacia del Modello.

## 2.3 LE PRINCIPALI COMPONENTI DEL MODELLO

Il modello è integrato dalle disposizioni dei principi contenuti nel codice etico e nel codice di comportamento e dall'insieme dei processi, procedure e sistemi.

In particolare, ai fini del presente modello, si richiamano espressamente integralmente tutti gli strumenti già operanti presso la società anche in relazione al CCNL vigente ed applicato al personale dipendente ed ai quadri, ivi incluse tutte le *policy*, procedure e norme di comportamento adottate. Tali strumenti, costituiscono parte integrante sostanziale del presente modello.

Nel dettaglio, formano parte integrante e sostanziale del presente modello i seguenti documenti:

1. Codice etico di comportamento, adottato in uno al MOG 231/01 che definisce l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità della società nei confronti dei destinatari;
2. Struttura organizzativa volta a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti - prevedendo, per quanto possibile, una segregazione delle funzioni o, in alternativa, dei controlli compensativi - nonché a controllare la correttezza dei comportamenti;
3. Procedure adottate dalla società e controlli interni tesi garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali nonché a disciplinare le modalità operative volte ad assumere ed attuare decisioni nell'ambito delle aree a Rischio Reato;
4. Sistema di deleghe e poteri decisionali coerenti con le responsabilità assegnate, al fine di assicurare una chiara e trasparente rappresentazione dei processi interni di formazione ed attuazione delle decisioni;
5. Sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del modello;
6. Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma, altresì, tutti gli ulteriori documenti che verranno successivamente adottati

secondo quanto previsto nello stesso e che proseguiranno le finalità ivi indicate.

7. La società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il decreto.

## 2.4. DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") del Modello e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

1. coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo dell'ente;
2. lavoratori subordinati e collaboratori di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale;
3. chi, pur non appartenendo all'ente, opera su mandato o nell'interesse della medesima;
4. *partner*, consulenti e altre controparti contrattuali, sottoposti alla direzione o vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'ente.

La società riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice di Condotta, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il Modello o il Codice di Condotta, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse dell'ente, ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

## 2.5. IL MODELLO E IL CODICE DI CONDOTTA

Il Codice di Condotta definisce le regole fondamentali di condotta alle quali devono conformarsi i comportamenti di tutti i dipendenti e dell'organo amministrativo della società.

È, inoltre, previsto che anche i terzi che agiscono per conto del Centro (consulenti, fornitori, ecc.) si attengano ai principi contenuti nel Codice di Condotta.

In particolare, il Codice di Condotta disciplina i rapporti tra colleghi, con i clienti, con i concorrenti, con i fornitori e con gli altri *stakeholders* e ha riguardo alla correttezza e alla responsabilità sociale nella gestione degli affari, alla tutela dell'ambiente di lavoro e alla promozione delle diversità e dell'inclusione, alla protezione del patrimonio sociale, al presidio dei conflitti di interesse, alla lotta alla corruzione, alle relazioni con i clienti, alla gestione dei rapporti con le imprese concorrenti, alla selezione dei fornitori, all'informativa finanziaria, alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ecc.

Il Codice di Condotta è integrato da un sistema di *Group Rules* (Il Codice di Comportamento), le quali, rappresentando un insieme di *standard* di comportamento minimi ed imprescindibili, possono essere ampliate o specificate mediante l'adozione di ulteriore regolamentazione. Le disposizioni del Codice di Condotta e delle relative *Group Rules* integrano il Modello ed un'eventuale violazione delle stesse può essere soggetta all'applicazione delle misure sanzionatorie. Tutti i destinatari del Codice di Condotta sono responsabili della conoscenza e dell'osservanza dello stesso e delle relative *Group Rules*. Il Codice di Condotta rappresenta un insieme di regole che l'ente ha scelto di adottare su base volontaria.

Il Modello ha, invece, finalità specifiche in ottemperanza al D.Lgs. 231/01 ed è stato definito al fine di prevenire la commissione di reati che, sulla base del Decreto, possono comportare la responsabilità amministrativa della società.

## SEZIONE III

### ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI TELERENT

#### 1. BREVE DESCRIZIONE DELLA REALTÀ OPERATIVA:

##### OBIETTIVI E MISSION STATUTARIA

Telerent srl è una società a responsabilità limitata attiva nell'ambito della radiodiffusione di programmi che produce in proprio o acquista~~re~~ da altri in concessione, compresi i contenuti pubblicitari con la possibilità di emissione di notiziari giornalistici; nonché la vendita di spazi pubblicitari conseguenti alla radiodiffusione; e l'organizzazione, la diffusione, la commercializzazione di prodotti, compresi quelli pubblicitari, divulgativi e d'informazione, attraverso sistemi telematici, informatici e qualunque altro mezzo divulgativo.

#### 2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: LA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ

Il Modello di governo adottato dalla Società è quello c.d. "tradizionale" secondo la normativa del codice civile e prevede, allo stato degli atti, oltre alle competenze dell'Assemblea dei soci, l'attribuzione dei poteri di gestione ad un Amministratore Unico e le Funzioni di vigilanza e controllo ad un Revisore dei Conti.

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, la società ha fondato il proprio sistema di *governance* su alcuni principi cardine, quali il ruolo centrale attribuito all'amministratore unico, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione societaria e l'efficienza del proprio Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi. Ed è così articolata:

**a. l'Assemblea dei Soci**, organo attraverso cui i soci esprimono la volontà sociale, che viene poi attuata dall'organo amministrativo. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ed è competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie riservate dalla legge e dallo statuto. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano il settanta per cento del capitale sociale.

**b. l'Amministratore Unico**, organo cui è demandata l'amministrazione ordinaria e straordinaria, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati all'Assemblea.;

**c. Collegio Sindacale**, organo cui spetta il compito di vigilare, su: a) osservanza della legge e dello statuto; b) rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) controllo legale e la revisione dei conti della Società; d) adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

## 2. IL COMMISSARIO NOMINATO DAL TRIBUNALE

Come si è avuto modo di fare cenno in premessa, in relazione ai reati contestati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e della misura interdittiva originariamente disposta (cfr. In tal senso la trattazione diffusa del c.d. contesto interno, ove vengono esplicitate le risultanze dell'attività investigativa posta in essere dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dei reati contestati alla società), il G.i.p., con ordinanza in data 10.02.2025, ha disposto la nomina di un *"Commissario giudiziale cui assegnare il compito di controllare le domande relative all'erogazione di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché di gestire e amministrare le quote societarie detenute da RAFFA Paolo, anch'egli indagato nell'ambito del medesimo procedimento penale"*.

A fronte dell'istanza presentata dal legale della società del 19.02.2025 con la quale si è

chiede la sostituzione della misura cautelare interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di un anno, con provvedimento depositato in cancelleria in data 24.02.2025, il Giudice, per una durata pari a quella della misura in atto, ha attribuito al Commissario i compiti di seguito meglio specificati: "1) Sovrintendere alle domande relative all'erogazione di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi della società, accertando altresì che a tal uopo vengano inseriti i soli dipendenti che prestano effettivamente lavoro in seno alla società stessa e che sussistano i requisiti prefissati dalle disposizioni legislative o regolamentari ai fini della presentazione delle domande suddette; 2) Verificare l'effettiva adozione e relativa attuazione, da parte della società, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello per cui si procede; 3) Verificare l'attuazione ed il rispetto di un piano di accantonamento delle somme da destinare all'esecuzione della eventuale futura misura ablatoria sul profitto degli illeciti per i quali si procede, trattandosi di reati per i quali è prevista la confisca obbligatoria, accertando altresì che venga immediatamente versata una somma pari a 500.000 Euro; a tal fine, il Commissario dovrà curare la redazione del piano specificando importi e frequenza dei relativi versamenti che sarà sottoposto all'attenzione di questo Giudice; 4) Controllare la gestione dei rapporti di lavoro in corso e di eventuale futura instaurazione da parte dell'ente, avendo cura di riscontrare che si tratti di soggetti effettivamente, e non fittiziamente, impiegati allo svolgimento di mansioni per la società; 5) Sovrintendere alla gestione e ordinaria amministrazione dei poteri e delle facoltà inerenti alle quote sociali intestate a Raffa Paolo, ferme restando tutte le obbligazioni economiche, anche future, eventualmente gravanti in capo a quest'ultimo in ragione della titolarità delle predette quote sociali, avendo cura, altresì, di assicurare che l'amministrazione della società avvenga nel rispetto della legalità ed in guisa tale da scongiurare il rischio di reiterazione dei reati per i quali si procede; 6) Relazionare al Giudice con frequenza trimestrale sull'andamento del-

*l'incarico e su ogni attività svolta, avendo cura di segnalare, anche tempestivamente, qualsivoglia situazione di criticità che dovesse emergere nel corso dello svolgimento dell'incarico."*

### **3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE INTERNA**

La struttura amministrativa della società è ripartita nei seguenti ambiti:

**Area Tecnica:** l'area si occupa della installazione, manutenzione, assistenza e, ove possibile, della riparazione di ogni attrezzatura *hardware* di rete LAN, apparati di *routing*, *computer*, UPS, apparati video, audio, compresi i relativi impianti e cablaggi tecnici necessari.

Tale sezione è responsabile del funzionamento dell'attività, nonché della realizzazione e manutenzione di *software* strumentali all'attività esercitata dall'emittente.

**Area Produzioni Video:** i tecnici impegnati nell'area si occupano di realizzare ogni processo di creazione dei contenuti per i video. La produzione video comprende tutte le fasi del processo di creazione di un video, dall'ideazione dei contenuti creativi alla loro realizzazione. E ciò con particolare riferimento ai video sul *brand*, video promozionali e video digitali esterni.

**Area Editoriale:** E' dedicata alla produzione ed alla gestione di contenuti riproducibili in serie e della loro diffusione e commercializzazione in forme trasmissibili attraverso i mezzi di comunicazione di massa. I servizi ordinariamente offerti comprendono la produzione e valutazione dei testi, la stesura di schede di presentazione, l'organizzazione dei contenuti, la compilazione di apparati portanti e paratestuali come glossari, schede di approfondimento, didattica. In sintesi, nella predetta area i professionisti impegnati si occupano di curare: la progettazione editoriale; la gestione di apparati illustrativi e stesura di didascalie per le immagini prescelte, con verifica dello stato dei diritti di riproduzione; la gestio-

ne complessiva di commesse per la progettazione e la produzione di opere cartacee e digitali.

**Area Amministrativa:** E' dedicata alla predisposizione del bilancio di esercizio ed alla gestione della contabilità aziendale (a titolo informativo, tenuta della fatturazione elettronica, dei libri sociali, della prima nota contabile; oltre al controllo dei vari mastri contabili, delle scritture di rettifica e di assestamento, della fatturazione attiva e passiva, della contabilizzazione di incassi e pagamenti e delle riconciliazioni bancarie). Inoltre, si occupa delle dichiarazioni fiscali (IVA, LIPE, CU, 770, UNICO, SC, ISA, IRAP) e della predisposizione del file in formato xbrl per il deposito camerale. Tra le aree di pertinenza vi sono altresì gli adempimenti previdenziali (INPS, INAIL, CASAGIT), nonché la compilazione del L.U.L. e gli adempimenti relativi alla gestione del personale dipendente (dalla sua instaurazione alla risoluzione). Inoltre, la succitata area è competente per gli adempimenti AGCOM e per le domande rivolte alle Provvidenze inerenti l'editoria. Fornisce, altresì, supporto all'Amministrazione ed ai soci nelle relazioni riguardanti la Guardia di Finanza, gli Avvocati, i Consulenti esterni ed il Commissario Giudiziale. In tale perimetro operativo vi rientrano anche le attività inerenti alla corrispondenza ed alla archiviazione e gestione dei documenti cartacei e digitali. Ulteriormente, nella giurisdizione della summenzionata area vi rientra la facoltà di predisporre istanze di contribuzione aventi ad oggetto sovvenzioni pubbliche.

#### 4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello organizzativo e di *governance* si basa, dunque, su una distinta ripartizione delle attività e responsabilità attribuite alle Funzioni che esercitano le attività di direzione e coordinamento e agiscono quali funzioni di indirizzo, guida e supporto del *core business* del Centro.

Il modello organizzativo adottato assicura una chiara e corretta allocazione delle responsabilità e una precisa definizione delle competenze e compiti affidati a ciascuna struttura organizzativa.

L'organizzazione della società si informa, inoltre, ai seguenti principi:

a) definizione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;

b) attribuzione di deleghe operative, nei limiti di quanto definito dallo Statuto, nonché dei poteri di rappresentanza generale all'Amministratore unico;

c) poteri di spesa conferiti, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, in coerenza e compatibilità con le mansioni svolte dai destinatari di tali attribuzioni.

L'organizzazione interna risulta quindi, in ragione delle "attività sensibili" svolte, imperniata sul principio della separazione delle funzioni. Sono quindi bene identificati i comparti tecnico-commerciali, le funzioni amministrative, finanziarie e contabili, nonché la gestione delle risorse umane.

La documentazione di cui la società si è dotata per rappresentare il proprio assetto organizzativo e per disciplinare i propri meccanismi di funzionamento, anche in relazione alle attività "sensibili" ai fini del Modello di organizzazione e gestione, include, a titolo esemplificativo, quanto di seguito indicato:

I. Organigrammi;

II. Ordini di servizio;

III. Documenti descrittivi dei ruoli e delle responsabilità.

## 5. IL SISTEMA DEI POTERI

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi si basa anche su un'architettura di

poteri formalizzata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e, come tale, viene opportunamente comunicata all'interno.

La "delega" (o potere di "gestione") costituisce un atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. In rapporto strettamente adiacente alla delega si colloca il "potere autorizzativo", inteso come quel potere di approvazione, avente valenza interna e correlato all'esercizio di una delega (un esempio di potere autorizzativo interno è rappresentato dal potere di approvare le c.d. Richieste di Acquisto).

La "procura" (o potere di "firma/rappresentanza") consiste, invece, in un atto giuridico con il quale la società attribuisce ad un soggetto specifici poteri di rappresentanza per singoli atti o categorie di atti relativi alle attività di propria competenza; tale atto legittima il destinatario ad agire nei confronti di soggetti terzi, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione. I poteri sono strettamente connessi e coerenti alle responsabilità organizzative e gestionali assegnate e circoscritti a ben precisi limiti di valore.

I principi ispiratori del sistema di attribuzione dei poteri sono di seguito sinteticamente riportati:

- I. separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi cruciali nell'ambito di un processo, avendo particolare riguardo alle aree "a rischio reato";
- II. tempestiva e costante diffusione all'interno delle informazioni circa la titolarità dei poteri attribuiti ed i relativi cambiamenti, in grado di assicurarne una effettiva conoscenza;
- III. verifica periodica del rispetto dei poteri, così come attribuiti, attraverso un sistema di monitoraggio idoneo ad accertare la conformità dell'operato dei titolari degli stessi con quanto stabilito dagli atti di rilascio dei poteri;
- IV. monitoraggio periodico dell'adeguatezza del sistema di attribuzione dei poteri, avuto riguardo alla eventuale evoluzione dell'attività del Centro.

\*\*\*

Sempre con riferimento al sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri autorizzativi e fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, ulteriori requisiti essenziali sono di seguito descritti:

I. le deleghe coniugano il potere di gestione e la relativa responsabilità ad una posizione dell'organigramma, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto;

II. l'Amministratore unico cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della società;

III. ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivoco i poteri e le responsabilità del soggetto delegato, nonché la funzione alla quale il delegato fa capo. Il conferimento di ciascuna delega è sempre seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al delegato, unitamente all'atto di conferimento della stessa delega, contenente il richiamo alle disposizioni del presente Modello;

IV. i poteri delegati sono coerenti con gli obiettivi statutari;

V. il delegato dispone, ove necessari, di poteri decisionali adeguati ai ruoli, compiti e responsabilità connessi alle deleghe conferite.

## **6. CONTROLLO DI GESTIONE E DEI FLUSSI FINANZIARI**

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

Il sistema di controllo di gestione prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, tra l'altro, la verificabilità e tracciabilità delle spese, mirando

ai seguenti obiettivi:

- I. definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse - monetarie e non - a disposizione delle singole Funzioni ed unità organizzative e il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del *budget*;
- II. rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di pianificazione, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione;
- III. individuare tempestivamente, attraverso attività di monitoraggio, eventuali anomalie di processo, al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti e porre in essere le azioni correttive eventualmente opportune.

\*\*\*

Per conseguire tali obiettivi, il processo di pianificazione, debitamente formalizzato, assicura:

- la partecipazione di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati su un medesimo processo/attività, nonché una adeguata segregazione delle funzioni e un costante monitoraggio di eventuali scostamenti;
- l'adozione di modalità corrette ed omogenee per la valorizzazione economica delle iniziative, così da assicurare la possibilità di confrontare i valori economici delle differenti unità organizzative;
- l'adozione di eventuali piani al fine di identificare la migliore strategia correttiva.

\*\*\*

Le attività correlate al controllo di gestione garantiscono la costante verifica circa la coe-

renza tra i ricavi conseguiti e le spese effettivamente sostenute e gli impegni assunti in sede di pianificazione.

Qualora dalle analisi e/o richieste di autorizzazione emergano scostamenti dal *budget* o anomalie di spesa non debitamente motivati, l'unità organizzativa deputata al controllo di gestione è tenuta ad informare i vertici aziendali e, qualora siano da ritenersi significative anche con riferimento ai contenuti del Decreto, l'OdV.

Per ulteriori dettagli relativi alla gestione delle risorse finanziarie e dei *budget* si faccia riferimento alle specifiche aree "a rischio reato" riportate all'interno delle Parti Speciali del Modello.

## **7. PRESIDI DI CONTROLLO AI FINI DEL D.LGS. 231/01**

La società si pone l'obiettivo di implementare un efficace sistema di controlli preventivi che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, anche ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente.

Il sistema dei controlli interni è l'insieme delle regole, strutture organizzative e procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento di Telerent.

Tale sistema dei ispira ai principi di seguito indicati:

1. separazione di compiti e funzioni: attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
2. formalizzazione chiara dell'assegnazione di poteri e responsabilità: con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

- |  |
|--|
| 3. esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;   |
| 4. proceduralizzazione delle attività a rischio di reato, al fine di:  |
| a) definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;  |
| b) garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione;   |
| c) garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare le decisioni basate su scelte discrezionali non legate a predefiniti criteri oggettivi;   |
| 5. istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sui processi e sulle attività a rischio di reato;   |
| 6. esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli asset del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimento ai sistemi gestionali, a quelli della piattaforma informatica e quelli di natura contabile. |

\*\*\*

Ciò premesso, nel presente capitolo sono illustrati i criteri di individuazione dei presidi di controllo finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Detti presidi sono articolati su tre livelli:

**1. Principi generali di controllo**, ai quali, a prescindere dal grado di rilevanza delle singole fattispecie di reato o dal grado di rischio sotteso a ciascuna delle aree "a rischio" identificate, devono essere informate le scelte in termini di disegno del sistema di controllo interno:

- **Segregazione delle attività**: deve esistere segregazione delle attività tra chi ese-

gue, chi controlla e chi autorizza le operazione;

- **Esistenza di norme e regole formalizzate:** devono esistere disposizioni idonee

a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione delle attività, delle responsabilità e dei controlli;

- **Esistenza di deleghe e procure:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio delle deleghe e delle procure;

- **Tracciabilità:** i soggetti, le Funzioni/unità organizzative interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

**2. Principi generali di condotta**, che prevedono disposizioni particolari volte a informare le modalità di formazione ed attuazione delle decisioni, nell'ambito di ciascuna delle famiglie di reato ritenuta non significativa.

**3. Principi di controllo preventivo**, che consistono in presidi di controllo finalizzati a scongiurare il concretizzarsi delle modalità di attuazione delle fattispecie di reato in ciascuna delle "attività sensibili" per ciascuna delle aree "a rischio" mappate e riportate nelle Parti Speciali del presente Modello.

\*\*\*

Un ulteriore livello di controllo "esterno" sono i controlli sulla gestione dei rischi di impresa e di conformità alle norme. L'obiettivo è quello di verificare il rispetto degli adempimenti normativi esterni e il presidio dei rischi contabili oltrechè il monitoraggio gestionale. Rientrano in tale tipologia di controlli:

## 8. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

Nell'elaborazione del Modello si è reso necessario individuare, mediante un'analisi di tutte le unità organizzative della società, le principali fattispecie di rischio/reato e le possibili modalità di realizzazione delle stesse. Ciò ha consentito di evidenziare le attività "a rischio reato", ovverosia, quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio.

Più in particolare dall'esito di tale attività, si è pervenuti:

- alla preliminare identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nello svolgimento di attività "a rischio reato";
- all'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato, nonché delle possibili occasioni;
- alla descrizione delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti.

Le risultanze della fase in commento - comprensive dell'elencazione tipologica delle attività nel cui ambito è stato riscontrato un rischio di commissione dei reati di cui al Decreto o per cui potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione dei medesimi - hanno, pertanto, determinato l'individuazione e la conseguente definizione di una serie di aree "sensibili" al rischio di commissione di uno o più dei reati-presupposto richiamati dal Decreto (le "Aree Sensibili").

Inoltre, in ragione della specifica operatività della società, si sono ritenuti maggiormente rilevanti, sebbene in misura e con intensità diversa, i rischi di commissione dei reati-presupposto indicati negli artt. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico) 24-bis (delitti informatici e trattamento

illecito di dati), 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25 (peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione), 25-bis (delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento), 25-bis1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25-ter (reati societari), 25-sexies (delitti in materia di abusi di mercato), 25-septies (delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), 25-octies (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio), 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore) e 25-decies (reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) del Decreto, nonché nell'art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146.

In relazione alle ulteriori fattispecie di reato richiamate dal Decreto, si è ritenuto che, in ragione dell'ambito di attività, non possano ravvisarsi significativi profili di rischio che rendano ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società. Peraltro, si è ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, ove si vincolano i Destinatari al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

## **9. ANALISI DEL SISTEMA E PRESIDIO DI CONTROLLO**

Il sistema di analisi, per come si è avuto modo di rappresentare, è stato sviluppato in dettaglio nell'ambito delle Parti Speciali del Modello, all'interno delle quali i processi coinvolti nelle Aree Sensibili della Società sono analizzati ed opportunamente regolamentati sotto il profilo della prevenzione, nell'ambito dell'esecuzione delle attività che ad essi fanno capo, di qualsiasi condotta a rischio ex Decreto. In uno al presente documento si

riportano i seguenti allegati:

**1. Matrice "Rischi Reato/Referenti"** contenente l'elenco dei reati previsti dal Decreto che, a livello teorico, è possibile siano commessi dai Destinatari con indicazione dei Referenti aziendali responsabili dell'effettiva applicazione delle attività di controllo poste in essere. Tali referenti sono individuati nei responsabili delle Direzioni/Funzioni coinvolte in ciascuna area a rischio reato individuata.

Tale matrice ha anche lo scopo di fornire immediatamente a ciascun Destinatario l'elenco delle aree aziendali a rischio-reato cui può essere soggetto sulla base di procure e deleghe vigenti, mansioni svolte, attività svolte in concorso con altri soggetti aziendali e/o terzi.

**2. Matrice delle Attività Rischio Reato/Controlli** contenente la mappatura delle attività sensibili, associate alle fattispecie di reato con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei macro processi strumentali/funzionali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal Decreto nonché dei controlli posti in essere.

**3. Codice Etico e Sistema Disciplinare.** Il primo contenente i principi di "*deontologia*" che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari.

**5. Organigramma Aziendale**

## SEZIONE IV

### L'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL SISTEMA DI WHISTELBLOWING

#### 1. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV

Il D.Lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) interno alla società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione e di curarne il relativo aggiornamento.

L'ente, ha, pertanto, istituito un OdV, nominato dall'Amministratore unico, composto da 1 (uno) membro e precisamente da un professionista esterno dotato di autorevolezza, competenza e comprovata esperienza in materie attinenti ai compiti assegnati all'OdV;

La composizione sopra riportata è, inoltre, ritenuta idonea dalla Società perché ritenuta in grado di soddisfare i requisiti di:

**I. autonomia e indipendenza, garantite:**

- dall'assenza di qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni alla Società;

- dal posizionamento, indipendente da qualsiasi funzione all'interno della struttura organizzativa, con diretto riporto all'Amministratore unico;

- dall'assenza di compiti collegati direttamente o indirettamente alla formazione ed attuazione delle decisioni della società;

- dall'attribuzione di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;

- dall'essere un membro esterno, individuato tra professionisti di comprovata autore-



	zione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel	
	settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedura di ammi-	
	nistrazione straordinaria;	
	- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle	
	persone giuridiche e delle imprese;	
	- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del	
	codice civile;	
	- essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre	
	1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii., salvi gli effetti della	
	riabilitazione;	
	- aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche	
	se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: per uno dei	
	delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); per uno	
	dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi); per un	
	delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia	
	pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; per uno dei reati previsti dalle	
	norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle	
	norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; per qual-	
	siasi altro delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; aver riportato, in	
	Italia o all'estero, sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non definitiva,	
	anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per le	
	violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n.	
	231 del 2001; essere destinatario di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per	
	tutti i reati/illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001; avere cariche negli organi gestionali, di	
	sorveglianza e di controllo e di vertice di imprese o gruppi di imprese concorrenti.	

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente l'Amministratore unico.

### **3.LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE**

La durata dell'incarico dei membri dell'OdV è di tre anni ed è rinnovabile, con il limite dei tre mandati.

Scaduto l'incarico ed in pendenza della nomina del nuovo componente dell'OdV, il membro deve adempiere il mandato all'interno dell'Organismo per ulteriori tre mesi, decorsi i quali l'Amministratore unico deve provvedere senza indugio a nominare il nuovo OdV.

Per quanto attiene alle cause di cessazione dall'incarico, può avvenire per una delle seguenti fattispecie:

- scadenza dell'incarico;
- rinuncia, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Amministratore unico;
- revoca dell'OdV da parte della Società.

Al fine di garantire l'assoluta indipendenza dell'OdV, la revoca può avvenire esclusivamente per giusta causa.

Per giusta causa di revoca si intende, anche se in via non esaustiva, una delle seguenti fattispecie:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico, ivi compresa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- la violazione accertata degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- l'applicazione all'Amministratore unico, anche non in via definitiva, di una sanzione ai sensi del D.Lgs. 231/01, connessa ad un'accertata omessa o insufficiente attività di vigi-

lanza, anche colposa da parte dell'OdV.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'Amministratore unico, sentito il parere del Collegio Sindacale.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

#### **4. COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV dovrà in adempimento della delega ricevuta:

1. vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno rispetto allo stesso;
2. valutare la concreta adeguatezza nel tempo del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione dei reati;
3. effettuare gli approfondimenti sulle segnalazioni di violazione del Codice Etico di sua competenza (per i reati previsti dal Modello);
4. relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello;
5. elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello necessarie, a seguito di modifica della normativa o della struttura organizzativa verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate al presente Modello.

\*\*\*

A tal fine l'organismo svolge i seguenti compiti:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello;
- monitorare sulla effettiva attuazione del Modello per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

- effettuare verifiche mirate su determinate strutture o specifiche procedure interne e condurre indagini per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che i protocolli previsti dal Modello siano adeguati e rispondenti alle necessità di osservanza delle prescrizioni del Decreto promuovendone, in caso contrario, la necessità di aggiornamento;
- proporre la necessità di predisporre interventi migliorativi o integrativi al Modello nonché di revisione e/o aggiornamento dello stesso.

\*\*\*\*

Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, l'OdV può emanare disposizioni intese a:

- a) regolamentare la propria attività, anche attraverso l'adozione di un **Regolamento interno di funzionamento**, volto a indicare la disciplina delle attività operative dell'OdV;
- b) specificare le modalità attuative dei flussi informativi da e verso l'OdV, come stabiliti dal Modello.

Di tale circostanza l'OdV informa prontamente l'Amministratore unico della società.

## 5. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, delle notizie che possano avere rilievo ai fini della vigilanza sull'efficacia, sull'effettività e sull'aggiornamento del Modello, ivi compresa qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

Lo stesso OdV è tenuto a produrre reportistica periodica, circa l'efficacia, l'effettiva attuazione e l'aggiornamento del Modello all'Amministratore unico ed all'organo di revisione.

Al fine di garantire piena efficacia alla sua azione, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento interno rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli ai sensi del Decreto.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato un adeguato *budget* annuale, stabilito con delibera dall'Amministratore unico, che dovrà consentire all'Organismo medesimo di svolgere i propri compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

In ogni caso, qualora si rendesse necessario ed indispensabile, l'Organismo potrà richiedere mezzi finanziari e logistici ulteriori rispetto al fondo di dotazione, necessari a consentire la normale operatività e per svolgere analisi ed indagini ritenute necessarie per la verifica dell'adeguatezza del Modello.

Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'Organismo, il Decreto non pare poter modificare la normativa societaria e statutaria già vigente, nel senso cioè di poter comportare una significativa e non giustificabile restrizione dell'autonomia statutaria ed organizzativa degli enti, con la conseguenza che quanto ai soggetti depositari delle deleghe operative espresse in termini di maggiore autonomia e poteri delegati, ovvero quanto ai soggetti nei confronti dei quali la società ha già ritenuto di conferire la propria massima fiducia, non potranno che continuare a valere le sole forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e con esse i rimedi per le violazioni di legge di cui si rendessero responsabili (revoca dall'incarico e risarcimento del danno).

### 5.1. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni:

a) che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, inclusi, senza che ciò costituisca limitazione:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto, e che possano coinvolgere la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- i rapporti rilevanti ai fini 231 predisposti nell'ambito della loro attività di controllo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari, in relazione alle fattispecie previste dal Decreto, ovvero relative ai provvedimenti di archiviazione dei suddetti procedimenti con le rispettive motivazioni;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari del Modello e la Società;
- l'avvio, la chiusura e l'esito di ogni attività ispettiva giudiziaria, tributaria e amministrativa alla quale abbiano partecipato i soggetti a ciò preposti dal responsabile dell'unità organizzativa competente;
- la violazione, o sospetta violazione, del Codice di Condotta avente rilevanza ai fini del Decreto;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore gerarchico di uno dei Destinatari del Modello e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;
- eventuali omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali infrazioni delle disposizioni relative alla segnalazione di operazioni sospette

	(art. 41 del D.Lgs. 231/07);	
	- eventuali infrazioni delle disposizioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49 del D.Lgs. 231/07) e al divieto di utilizzo di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia;	
	- eventuali infrazioni alle disposizioni relative all'obbligo di registrazione in archivio unico informatico (art. 36 del D.Lgs. 231/07);	
	- eventuali anomalie rilevate dai dipendenti e/o da qualunque soggetto operante operante a qualsiasi titolo per conto della stessa;	
	b) relative all'attività della società che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	- le notizie relative alle variazioni organizzative significative ai fini del Modello;	
	- variazioni intervenute negli organi di governo e controllo;	
	- gli aggiornamenti del sistema dei poteri;	
	- aggiornamento sul sistema normativo interno;	
	- l'informativa periodica sullo stato di predisposizione e aggiornamento dei "Protocolli 231" e sullo stato avanzamento delle attività formative in ambito D.Lgs. 231/01;	
	- le eventuali comunicazioni del revisore riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;	
	- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;	
	- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché dei risultati periodici;	
	- le comunicazioni, da parte del revisore, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;	
	- eventuali scostamenti dal budget o anomalie di spesa emersi nella fase di consuntivazione.	

## 5.2. SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI

In relazione al sistema di comunicazione interna relativo alle informazioni sopra indicate, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- il dipendente che intenda segnalare una violazione - o presunta violazione - del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero riferire direttamente all'OdV;
- tutti gli altri Destinatari del Modello che intrattengono rapporti con la società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle modalità attraverso le quali devono avvenire le segnalazioni, si precisa che:

- i soggetti che intendono effettuare una segnalazione, possono scegliere se effettuarla in forma anonima o dichiarando la propria identità;
- le segnalazioni devono dettagliare adeguatamente le circostanze relative alla presunta violazione del Modello, così da permettere una completa valutazione delle stesse da parte dell'OdV.

La società, fermo restando le disposizioni in materia di *Whistleblower*, si impegna a tutelare l'identità del segnalante ed a mantenere la riservatezza delle informazioni trasmesse in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Al fine di facilitare le segnalazioni di violazioni del Modello, anche potenziali, l'OdV nominato provvederà a comunicare alla società una casella di posta elettronica dedicata.

Il responsabile Risorse Umane provvede a trasmettere senza indugio all'OdV ogni segnalazione di violazione del Codice di Condotta rilevante ai fini del Decreto pervenuta tramite gli appositi canali dedicati. L'OdV potrà, inoltre, effettuare eventuali verifiche periodiche anche su altre segnalazioni non ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

La segnalazione ricevuta attraverso i canali sopra citati viene gestita dall'OdV come segue:

**1. valutazioni preliminari:** il responsabile risorse umane effettua una prima valutazione delle segnalazioni pervenute all'OdV al fine di accertare che le segnalazioni rientrino nell'ambito di competenza dell'Organismo; e verificare che le segnalazioni siano sufficientemente circostanziate per poter procedere alla valutazione. Nel caso in cui le segnalazioni presentino le caratteristiche sopra riportate, il responsabile risorse umane procede a trasmetterle all'OdV, unitamente alla documentazione relativa alle valutazioni effettuate. In ogni caso, l'OdV può richiedere di procedere all'attività istruttoria anche in relazione alle segnalazioni pervenute non ritenute idonee ad essere oggetto di istruttoria da parte del responsabile risorse umane.

**2. attività istruttoria:** l'OdV valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni trasmesse ed i casi in cui è necessario attivarsi;

**3. attività di indagine :** l'attività di indagine che dovesse seguire alla segnalazione viene condotta mediante il supporto delle funzioni organizzative necessarie o di soggetti esterni e nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del soggetto segnalante quanto di eventuali soggetti coinvolti nelle verifiche. L'OdV si attiva, inoltre, affinché i segnalanti in buona fede non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, tutelandone, quindi, la riservatezza;

**4. misure correttive:** qualora l'indagine rilevi la necessità di un intervento correttivo, l'OdV ne chiede l'attuazione;

**5. attività di reporting:** l'OdV predisponde la reportistica circa l'esito dell'attività svolta, diretta all'Amministratore unico ed al revisore contabile.

La società si impegna a prevenire qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti dei segnalanti per motivi correlati alla segnalazione stessa.

L'OdV istituisce un registro delle segnalazioni contenente l'indicazione delle segnalazioni

pervenute, dei relativi responsabili, nonché delle eventuali sanzioni irrogate nei loro confronti.

## 6. ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve svolgere un'adeguata attività di *reporting*, periodica o *ad hoc*, verso l'Amministratore unico ed il revisore.

Con particolare riguardo ai flussi informativi c.d. periodici, è previsto che l'Organismo di Vigilanza:

a) predisponga, con periodicità semestrale, una relazione scritta all'Amministratore unico riguardante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali segnalazioni pervenute, eventuali proposte di adeguamenti o aggiornamento del Modello, eventuali violazioni accertate del Modello e proposte di sanzioni, il piano delle verifiche per l'esercizio successivo (presentato annualmente) e lo stato di attuazione del Modello, con riferimento agli esiti dell'attività di verifica espletata;

b) predisponga, con periodicità almeno annuale, una relazione scritta al revisore contabile riguardante l'attività svolta e l'esito delle verifiche effettuate e fissi degli incontri con periodicità almeno annuale, per la discussione delle tematiche di comune interesse dei due organi;

c) incontri, quando gli organi coinvolti ne fanno richiesta, l'Amministratore unico ed il revisore contabile, per la trattazione di specifici argomenti rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

Si tratta di attuare i c.d. flussi informativi *ad hoc*, l'Organismo di Vigilanza, indipendentemente dai flussi periodici, è tenuto a presentare immediatamente all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie o che richiedano interventi urgenti (ad esempio violazioni di aspetti rilevanti del Modello) ovvero a richiedere di essere ascoltato.

	Ogni informazione, segnalazione, <i>report</i> e relazione prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio, cartaceo e/o informatico, ad accesso riservato.	
	L'Ente, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.	
	In particolare, l'obiettivo è di estendere la diffusione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi sociali in forza di contratti e sui quali il Centro sia in grado di esercitare direzione o vigilanza.	
	Il Modello è comunicato formalmente:	
	- All'amministratore unico ed al revisore contabile;	
	- al personale, mediante la pubblicazione sulla bacheca e via <i>mail</i> istituzionale;	
	- ai terzi mediante la pubblicazione su <i>internet</i> , sezione amministrazione trasparente.	
	In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza promuovere e monitorare tutte le attività di informazione dei Destinatari che dovesse ritenere necessarie o opportune, nonché di curare la periodica e costante formazione degli stessi e di promuovere e monitorare l'implementazione delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e delle procedure ad esso connesse, al fine di accrescere la cultura del controllo ed i valori etici.	
	Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché delle procedure ad esso connesse, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.	
	L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati, e	

monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione e di promuovere e monitorare l'implementazione delle iniziative volte a favorirla.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, nonché quelli del Codice di Condotta, siano illustrati alle risorse attraverso apposite attività formative a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici piani.

Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, il Centro organizza, attraverso l'unità organizzativa preposta alla formazione, dei percorsi formativi diversamente caratterizzati per il personale direttivo e con funzioni di rappresentanza, per dipendenti, che possono concretizzarsi, a seconda dei casi, nella distribuzione di prodotti di *e-learning* e/o in corsi da tenersi in aula.

A completamento delle attività di formazione è prevista la compilazione di questionari e di dichiarazioni attestanti l'avvenuta formazione. La compilazione e l'invio del questionario da parte dei dipendenti vale quale dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello.

## **7. IL SISTEMA WHISTELBLOWING DELL'AZIENDA**

Con l'approvazione del D.Lgs. 24/2023 tutte le aziende che adottano il Modello Organizzativo 231, quelle con più di 50 dipendenti - inclusi i soggetti del settore pubblico e privato, quelle attive in settori specifici come ad esempio i servizi finanziari, sono obbligate a implementare un canale interno per la gestione delle segnalazioni di illeciti aziendali

(*whistleblowing*) in forma scritta e orale.

Il nuovo testo del Decreto ha l'obiettivo di migliorare i principi di trasparenza e responsabilità, senza distinzione tra organizzazioni pubbliche e private. L'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del D.lgs. 24/2023 comprende: dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed appartenenti ad altre categorie come volontari, tirocinanti e azionisti.

Inoltre le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", ossia colleghi, parenti o affetti stabili del soggetto che ha segnalato.

La società, pertanto, dovrà adottare le misure previste dotandosi di un apposito *software* che consenta di attuare tutti quei processi necessari richiesti dal Decreto; in particolare si dovrà:

- (i) Implementare appositi canali di segnalazione interni per consentire di inviare segnalazioni scritte (tramite *software* che prevedono la crittografia dei dati) o orali (in presenza, tramite *hotline* o un sistema di segreteria);
- (ii) Individuare il gestore delle segnalazioni (persona o ufficio);
- (iii) Predisporre la documentazione necessaria alla ricezione e analisi delle segnalazioni;
- (iv) Predisporre misure per la cancellazione dei dati dopo il decorso del termine di conservazione;
- (v) Formare adeguatamente tutta la popolazione aziendale sul Decreto e sulle modalità di segnalazione;
- (vi) Definire i KPI per l'efficacia.

## SEZIONE V

### IL SISTEMA SANZIONATORIO

#### 1. FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione e gestione, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un efficace sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato, rilevante ai sensi del Decreto.

Il sistema sanzionatorio deve essere ispirato al principio di proporzionalità tra la violazione e la sanzione da irrogare.

#### 2. ILLECITI DISCIPLINARI E MISURE SANZIONATORIE

##### 2.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte so-

	stanziale ed integrante.	
	Costituisce sempre illecito disciplinare la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti, soggetti al seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito, "Contratto di lavoro"): Contratto Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti per il lavoro giornalistico nelle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale Aeranti - Corallo - FNSI 2022.	
	Le procedure espressamente richiamate dal Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono rese disponibili ed accessibili a tutti i dipendenti mediante gli strumenti di diffusione e formazione riportati nel presente Modello ed hanno valore vincolante per tutti i dipendenti.	
	Ad ogni segnalazione di violazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, può essere avviata un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della responsabilità della violazione stessa.	
	In particolare, nella fase di accertamento viene previamente contestato al dipendente l'addebito e gli viene, altresì, garantito un congruo termine per presentare le sue difese e giustificazioni alla contestazione.	
	Una volta accertata tale responsabilità viene irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.	
	Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Compagnia, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge nonché dall'apparato sanzionatorio del Contratto di lavoro, e precisamente:	
	1) rimprovero verbale;	
	2) biasimo inflitto per iscritto;	
	3) sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo (per un periodo non superiore	

a 10 - dieci - giorni);

4) risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo;

5) risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

È inteso che sono seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dal Contratto di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetta:

I. l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare - della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;

II. l'obbligo - salvo che per l'ammonizione verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non siano decorsi i giorni specificamente indicati per ciascuna sanzione nel Contratto di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Inoltre, nel caso in cui un Destinatario abbia posto in essere una condotta che integri uno dei reati previsti dal Decreto, l'unità organizzativa competente, qualora reputi che vi siano elementi sufficienti a provare il danno subito e la responsabilità del Destinatario, promuove, senza ritardo, azione di risarcimento dei danni.

\*\*\*\*

Fermi restando gli obblighi in capo alla società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di " **rimprovero verbale** " il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello, o adotti nell'espletamento di attività nelle aree "a rischio" un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro;

	<p>2. incorre nel provvedimento di <b>" biasimo infitto per iscritto "</b> il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree <i>"a rischio"</i>, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite;</p>	
	<p>3. incorre nel provvedimento della <b>"sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 - dieci - giorni "</b> il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree <i>"a rischio"</i> un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno, o crei situazioni di potenziale pericolo alla Società, ovvero il lavoratore che sia incorso con recidiva nella violazione delle procedure previste dal Modello o nell'adottare, nelle aree <i>"a rischio"</i>, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite, determinano un danno, ancorché potenziale, ai beni della società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa e/o espongono la Società stessa a rischi di sanzioni amministrative o interdittive;</p>	
	<p>4. incorre nel provvedimento della <b>"risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo"</b> il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree <i>"a rischio"</i> un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto o che determini la concreta applicazione a carico della società delle relative misure; tale comportamento costituisce una notevole inosservanza delle disposizioni impartite e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare;</p>	
	<p>5. incorre nel provvedimento della <b>"risoluzione del rapporto di lavoro per giusta</b></p>	

	<p><b>causa"</b> il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree "<i>a rischio</i>" un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un grave inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, o che determini la concreta applicazione a carico del Centro delle misure previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia incorso con recidiva nel violare le procedure interne previste dal Modello, o che, adottando, nell'espletamento di attività nelle aree "<i>a rischio</i>", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno, o crei situazioni di potenziale pericolo alla Società. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della società nei confronti del lavoratore costituendo un grave pregiudizio per la stessa.</p>	
	<p>Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto: a) dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; b) del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; c) delle mansioni del lavoratore; d) della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; e) delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.</p>	
	<p>Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale, qualora reputi che vi siano elementi sufficienti a provare la responsabilità del dipendente, promuove, senza ritardo, d'iniziativa o su richiesta dell'OdV, l'azione disciplinare.</p>	
	<p>Lo stesso, poi, irroga le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito anche il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.</p>	
	<p>Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il responsa-</p>	

bile dell'unità organizzativa competente, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

## **2.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DIRIGENTI**

In caso di violazione, da parte dei quadri, delle disposizioni riportate nel Modello e/o nelle procedure richiamate dallo stesso, si applicheranno nei confronti degli stessi le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal *"Contratto Collettivo"*.

Nel caso in cui la violazione del Modello e/o delle procedure richiamate dallo stesso da parte del quadro sia di gravità tale da far venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione può essere individuata anche nel licenziamento per giusta causa.

## **2.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dell'Amministratore unico, l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente informare dell'accaduto l'amministratore e l'organo di revisione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza possono assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, e/o la revoca delle deleghe eventualmente conferite e/o la revoca della carica o dell'incarico attribuito.

## 2.4 MISURE NEI CONFRONTI DEL REVISORE

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte del revisore, l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente informare dell'accaduto l'Amministratore unico.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza possono assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, e/o la revoca della carica o dell'incarico attribuito.

## 2.5. MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI DESTINATARI

Ogni violazione da parte delle controparti terze con le quali la società intrattiene rapporti contrattuali (quali ad esempio fornitori, consulenti/collaboratori esterni, *partner* commerciali, intermediari, ecc.) delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello alle stesse applicabili, o l'eventuale commissione dei reati previsti dal Decreto, da parte delle stesse, è, per quanto possibile, sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Tali clausole possono prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

L'irrogazione di sanzioni può comportare, inoltre, il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con i soggetti interessati, salvo diversa decisione dell'organo amministrativo.

# SEZIONE VI

## DESCRIZIONE DEI REATI

### 1. REATI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI FONDI PUBBLICI

Art. 24 del Decreto - «*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*».

Le norme sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di “*frode nelle sovvenzioni*”, con riferimento sia alle ipotesi di indebita captazione che a quelle di illecita utilizzazione di risorse pubbliche. In particolare, si tutela la fase dell’istruttoria del finanziamento e della sua erogazione, attraverso la repressione delle condotte di indebita captazione di erogazioni pubbliche, realizzate tramite l’esibizione di documentazione falsa o l’omissione di informazioni dovute (art. 316-ter cod. pen.), ovvero tramite la fraudolenta induzione in errore di terzi (art. 640-bis cod. pen.); nonché la fase successiva all’erogazione, punendo gli abusi consistenti nell’impiego di finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per finalità diverse da quelle per la realizzazione delle quali erano stati concessi (art. 316-bis cod. pen.). E da ultimo, in relazione alla recente modifica introdotta anche gli artt. 353 e 353 bis del codice penale.

Gli articoli del codice penale richiamati nella presente sezione riguardano i finanziamenti pubblici aventi per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, enti pubblici, UE) e la turbata libertà degli incanti. In particolare si evidenziano:

– **l’art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato:** mancato utilizzo di finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse a cui i fondi sono destinati.

– **l’art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:** indebito

conseguimento, a favore della Società o della clientela, di finanziamenti pubblici attraverso l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero con l'omissione di informazioni dovute.

– **l'art. 353 Turbata libertà degli incanti:** attività fraudolenta volta ad impedire e/o turbare la gara nei pubblici incanti e nelle licitazioni private.

– **l'art. 353 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente:** attività fraudolenta volta a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione

– **l'art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** attività fraudolenta consistente nella formazione e utilizzazione di falsi documenti per captare, a favore della Società o della clientela, finanziamenti pubblici.

Per finanziamenti pubblici si intendono:

1. **contributi**, ossia concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e produttivi. Possono essere in conto capitale e/o in conto interessi: i primi sono erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate condizioni; i secondi, consistono nell'accollo da parte dello Stato e degli enti pubblici di parte degli interessi dovuti per operazioni di credito, talvolta dell'intero ammontare;
2. **sovvenzioni**, ossia attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (i.e. senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico oppure una *tantum*;
3. **finanziamenti in senso stretto**, ossia atti negoziali, operazioni di credito con cui lo Stato finanzia un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o a lungo termine con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato o da altro ente pubblico. I finanziamenti si caratteriz-

zano per l'esistenza di una obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di una obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i crediti agevolati, restando invece esclusi i finanziamenti aventi rilievo squisitamente privatistico.

\*\*\*

Tale reato assume particolare rilievo nell'attività di mappatura delle aree sensibili ad i fenomeni corruttivi nella società in esame. E ciò alle luce delle risultanze emerse dall'attività di indagine svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo che, come meglio verrà esplicitato nel separato allegato avente ad oggetto l'esame dei rischi inerenti il contesto interno, ha contestato alla società, all'Amministratore unico precedentemente in carica ed ad alcuni dipendenti proprio il delitto in parola.

E' stato contestato alla società TELE RENT SRL, emittente televisiva a carattere commerciale nell'ambito della regione Sicilia munita di autorizzazione giusta delibera AGCOM n. 353/11/CONS ed al suo legale rappresentante di avere proposto domanda di agevolazione ~~d~~ ai sensi del DPR del 23/08/2017 n. 146 (recante disciplina dei criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali - 17G00162), per l'annualità dal 2018 al 2023, avendo fatto ricorso ad artifici e raggiri consistiti nella falsa rappresentazione di un numero di dipendenti, compresi i giornalisti, superiore a quelli effettivamente applicati all'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi, nello specifico facendo risultare, contrariamente al vero, l'impiego in prestazioni funzionali all'attività di media audiovisivi di taluni dipendenti - *indagati*, allo stato degli atti -, solo formalmente assunti con contratto di lavoro e regolari nella contribuzione previdenziale, inducendo così in errore i funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico prepo-

sti all'istruttoria delle domande presentate dai soggetti aspiranti sulla sussistenza in capo alla TELE RENT srl dei requisiti di ammissione alla graduatoria utile per la concessione del contributo; si procurava un ingiusto profitto pari alla somma complessiva di € 477.321,73, erogata dallo Stato a titolo di contributo ex DPR 146/2017 e accreditata sul c/c intrattenuto dalla TELE RENT srl presso Intesa Sanpaolo;

## **2. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

In premessa si sottolinea che nell'ambito della Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) sono ricompresi i seguenti soggetti: lo Stato, i Ministeri, gli Enti pubblici in genere, i Comuni, le Regioni, le Province, gli organismi pubblici locali, l'Ufficio del Registro, l'Ufficio delle Imposte, la Società d'Italia, la Consob, l'Ufficio Italiano dei cambi, l'Ufficio del Territorio, gli uffici del Catasto, le Camere di Commercio, Consorzi pubblici, etc. Inoltre, si ricorda che sono ricompresi anche gli organismi di livello internazionale, quale, ad esempio, l'Unione Europea.

I risultati dell'attività di Mappatura evidenziano se la società ha rapporti con la Pubblica Amministrazione proprio in materia di agevolazioni finanziarie dedicate alle emittenti televisive. Ciò porta all'ipotetica assunzione in svariate attività del rischio di corruzione, concussione e truffa in danno dello Stato, con contestuale vantaggio, o interesse, della Società.

### **2.1. FRODE INFORMATICA**

Articolo 24 del Decreto - «*Frode Informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*» (art. 640-ter cod. pen.).

È punito «*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informa-*

*tico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno».*

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico.

La dottrina dominante ha elaborato tre tipi di condotta quanto al reato di Frode Informatica: (i) alterazione o immissione di dati; (ii) alterazione del *software* finalizzata alla frode; (iii) alterazione delle informazioni.

Conseguentemente, ai fini di cui all'art. 24 del Decreto, integra il reato di "Frode informatica in danno dello Stato":

- qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico procurando in tal modo alla Società un ingiusto profitto con danno verso la P.A.;
- qualsiasi intervento (in qualsiasi modo), senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti procurando in tal modo alla Società un ingiusto profitto con danno verso la P.A..

## 2.2. CONCUSSIONE

### **Articolo 25 del Decreto - concussione (art. 317 cod. pen.).**

*È punito «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità».*

Benché l'attività della società abbia natura privatistica, la pertinenza di tale fattispecie, ai fini di cui al d.lgs. 231/01, si delinea solo nell'ipotesi in cui l'operatore, nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico, costringa o induca taluno a farsi dare o promettere, nell'interesse o a vantaggio della Società, denaro o altra utilità, giovandosi dello stato di pau-

ra o timore creato nel soggetto passivo a fine di viziare o eliderne la volontà.

A questo proposito, merita considerare la difficoltà di distinzione e la possibile interconnessione/ambivalenza tra il reato di concussione e i reati di corruzione; da ciò consegue la necessità di particolare attenzione da parte dell'impresa, soprattutto qualora vi sia il rischio di forme di concussione ambientale o di conseguimento di indebiti vantaggi da parte del soggetto passivo della concussione.

## 2.3. CORRUZIONE

### **Articolo 25 del Decreto - corruzione**

Nel reato di corruzione vi è un abuso di funzione e un illecito profitto e le parti coinvolte si trovano in condizione di parità:

- il privato dà o promette e, con il fatto di corruzione, tende a conseguire un vantaggio illecito a danno della Pubblica Amministrazione;
- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si fa corrompere, accettando una retribuzione (denaro o altra utilità) ovvero la promessa di utilità futura.

Secondo il d.lgs. 231/01 la responsabilità della società nella fattispecie in esame sussiste:

- nel caso in cui l'operatore assuma la veste del privato corruttore di un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione;
- nel caso in cui l'operatore, ove pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, assuma quella del corrotto.

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25 del Decreto sono:

**– l'art. 318: corruzione per un atto d'ufficio;**

**– l'art. 319: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;**

**– l'art.320: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;**

**– l'art.322: istigazione alla corruzione;**

**– l'art.322-bis: peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (cd. corruzione propria) che da un atto d'ufficio (c.d. impropria). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. antecedente) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. susseguente).

#### **2.4. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO**

**Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### **2.5. MALVERSAZIONE**

**Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei

mesi a quattro anni.

## 2.6. TRUFFA IN DANNO DELLO STATO

### **Articolo 24 del Decreto - Truffa in danno dello Stato (art. 640 cod. pen.)**

È punito «*chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di un altro ente pubblico*».

Il delitto di truffa consta essenzialmente di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente e concretatasi nei c.d. artifici o raggiri;
- l'induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri;
- il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a seguito della induzione in errore;
- un danno patrimoniale subito dalla vittima con conseguente ingiusto profitto per l'agente.

Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con altrui danno anche se tale profitto non corrisponde in toto alla previsione o alla finalità dell'agente.

La fattispecie criminosa per le finalità di cui al Decreto è la truffa aggravata, ossia perpetrata a danno dello Stato o di altro ente pubblico da parte dell'ente che agisce in qualità di agente della truffa. Si può configurare una responsabilità qualora tali truffe siano perpetrate dall'operatore a vantaggio o nell'interesse della Società stessa.

### 3. REATI SOCIETARI

L'Ente può essere chiamato a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25 ter del d.lgs. 231/01 è stato introdotto dal d.lgs. 61/02 che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25 ter è che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della società, vale a dire deve avere agito mirando ad ottenere un risultato per la società stessa, risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto.

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Per i reati indicati dall'articolo 25 ter, i soggetti che possono essere interessati sono:

- Amministratori;
- Direttori Generali;
- Liquidatori;
- Persone sottoposte alla vigilanza dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3, in quest'ultima ipotesi solo qualora il fatto non si sarebbe realizzato se i suddetti soggetti apicali avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Come si vede, sono esclusi i sindaci, in quanto non possono essere considerati soggetti in posizione apicale, né tantomeno sottoposti ad alcun soggetto in posizione apicale.

Nella descrizione che segue non si è tenuto conto del delitto di cui all'articolo 2624 codice civile: "*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*" in quanto reato proprio delle società di revisione.

### 3.1. FALSE COMUNICAZIONE SOCIALI DESCRIZIONE DEL REATO

#### **Articolo 25-ter del Decreto - false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2622 cod. civ.)**

Sono puniti «*gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione*».

### 3.2. IMPEDITO CONTROLLO

#### **Articolo 25-ter del Decreto - Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)**

Sono puniti «*gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione*».

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

### 3.3. REATI SUL CAPITALE

#### **Articolo 25-ter del Decreto - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)**

Sono puniti «gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli».

**Articolo 25-ter del Decreto - Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 cod. civ.)**

Sono puniti «gli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite».

**Articolo 25-ter del Decreto - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)**

Sono puniti «gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge».

**Articolo 25-ter del Decreto - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)**

Sono puniti «a querela della persona offesa, gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori».

**Articolo 25-ter del Decreto - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)**

Sono puniti «gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione».

**Articolo 25-ter del Decreto - Indebita ripartizione dei beni sociali (art. 2633 cod. civ.)**

Sono puniti «a querela della persona offesa, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli».

### 3.4. ILLECITA INFLUENZA

**Articolo 25-ter del Decreto - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)**

È punito «chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto».

## 4. REATI TRANSAZIONALI

### 4.1. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

- Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
- I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
- Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
- La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
- Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e

602 c.p., si applica la reclusione da 5 a 15 anni nei casi previsti dal primo comma e da 4 a 9 anni nei casi previsti dal secondo comma.

Si tratta di reato comune. L'agente può essere chiunque. Il reato ha struttura necessariamente plurisoggettiva: per la sua sussistenza occorrono almeno tre o più persone che si associano in una organizzazione criminale.

La condotta consiste nella creazione di una organizzazione seppur rudimentale volta a commettere una serie indeterminata di delitti e si estrinseca nella partecipazione di ciascun soggetto alla creazione e al mantenimento della struttura organizzativa stessa o alla commissione, come *intra-neus*, dei delitti scopo.

La pena per i capi, promotori, organizzatori e per coloro che costituiscono l'associazione è la reclusione da 3 a 7 anni. Per i partecipi da 1 a 5 anni di reclusione.

#### **4.2. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO**

Per la descrizione del reato di associazione si rinvia al paragrafo 4.1., gli elementi distintivi per l'imputazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso sono di seguito elencati:

- L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
- L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se

occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Si tratta di reato comune. L'agente può essere chiunque. Il reato ha struttura necessariamente plurisoggettiva: per la sua sussistenza occorrono almeno tre o più persone che si associano in una organizzazione criminale.

La stessa condotta del reato di associazione per delinquere caratterizzata però dalla tipologia dei mezzi usati e dei fini perseguiti dall'associazione di tipo mafioso. Ossia quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti,

per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Tale reato viene punito con una pena da 7 a 12 anni di reclusione per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. Da 5 a 10 anni di reclusione invece per i partecipi.

### **4.3. RICICLAGGIO**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (Art. 648, ultimo comma, c.p.: "*le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità<sup>2</sup> riferita a tale delitto*").

### **4.4. IMPIEGO DI DENARO, BENI OD UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (Art. 648, ultimo comma, c.p.: *"le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto"*).

Si tratta di reati comuni: può essere commesso da chiunque, fatta eccezione per il soggetto autore o concorrente nel reato presupposto, ossia nel reato dal quale provengono il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte previste dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p.

Art. 648 ter c.p.: impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie. Il dolo è generico.

#### **4.5. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O**

##### **A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si tratta di reato comune: chiunque può indurre con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità la persona che abbia la facoltà di non rispondere chia-

mata avanti all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci. Tale reato viene punito da 2 a 6 anni di reclusione.

#### **4.6. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2). Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino ad Euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Si tratta di reato comune: può essere commesso da chiunque, ad eccezione dell'autore o del concorrente nel delitto presupposto.

Può essere commesso con l'intenzione di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione; la pena prevista è la reclusione fino a 4 anni.